REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con deliberazione C.C. 23 del 06/05/2015

INDICE

Art. 1 – Finalità	2
Art. 2 – Criteri di individuazione delle aree assoggettate alla videosorveglianza	3
Art. 3 – Limiti di utilizzo	4
Art. 4 – Responsabili e incaricati della gestione e del trattamento dei dati	4
Art. 5 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	5
Art. 7 – Informativa ai cittadini	6
Art. 8 – Sicurezza dei dati	6
Art. 9 – Cessazione del trattamento	7
Art. 10 – Limiti alla utilizzabilità dei dati personali	7
Art. 11 – Norma di rinvio	7
Allegato 1. Individuazione dei punti di installazione degli impianti	7

Art. 1 – Finalità

- 1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dai dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito ed impiegato dal Comune di Olgiate Comasco Corpo di Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare attenzione alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
- 2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia a quanto disposto dal "Codice per la protezione dei dati personali", decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- 3. Le finalità istituzionali dell'impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Olgiate Comasco, in particolare dal D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267; dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; dalla legge sull'ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986, n. 65 e della L.R. 14.04.2003, n. 4, nonché dallo statuto comunale e dai regolamenti comunali vigenti, sono:
 - a) tutela del patrimonio comunale;
 - b) vigilanza sul pubblico traffico;
 - c) attivazione di misure integrative e sussidiarie di prevenzione e sicurezza sul territorio comunale.
- 4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
- 5. L'impianto non sarà utilizzato per scopi diversi da quelli descritti.

Art. 2 – Criteri di individuazione delle aree assoggettate alla videosorveglianza

- 1. Nell'individuazione delle aree da assoggettare alla videosorveglianza, il Comune deve tener conto:
 - a) Del rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati in relazione agli scopi perseguiti;
 - b) Delle norme dello Statuto dei Lavoratori (art. 4 legge 300/1970) che vietano l'installazione di sistemi di controllo a distanza nei luoghi di lavoro;
 - c) Del rispetto dei principi di correttezza, esattezza e pertinenza del trattamento dei dati personali;
 - d) Del rispetto del principio del bilanciamento degli interessi, contemperando l'esigenza di tutela della sicurezza dei cittadini e di salvaguardia del patrimonio pubblico con il diritto di protezione dei dati personali attraverso il rispetto della dignità, dell'immagine e del principio della non interferenza nella vita privata dei cittadini:
 - e) Dei limiti stabiliti da leggi e regolamenti;
 - f) Del rispetto dei principi di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti;

- g) Della conformazione delle aree in relazione alla predisposizione o perpetrazione di delitti, reati od atti vandalici in genere, avvenuti in dette aree o comunque, alla potenzialità delle stesse di divenire scenario di comportamenti delittuosi.
- 2. Nell'individuazione della aree da assoggettare alla videosorveglianza è ritenuto di particolare rilevanza sociale il controllo delle aree frequentate da minori o comunque dove la presenza di minori sia meno sottoposta al controllo dei genitori.

Art. 3 – Limiti di utilizzo

- 1. Le immagini raccolte, fatte salve le esigenze di polizia o giustizia, non potranno essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite all'art. 1 del presente regolamento ed in particolare secondo quanto segue.
- 2. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
- 3. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.
- 4. L'attività di videosorveglianza si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali e non è pertanto orientata alla raccolta ed al trattamento dei dati sensibili.

Art. 4 – Responsabili e incaricati della gestione e del trattamento dei dati

- 1. I responsabili della gestione e trattamento dei dati, ai sensi del Codice in materia di protezione dati personali D.Lgs. 196 del 30 Giugno 2003 sono individuati nelle persone del Comandante del Corpo di Polizia Locale, del Responsabile Area Biblioteca e del Responsabile Area Patrimonio, nominati dal Sindaco, ognuno per gli ambiti di competenza.
- 2. I responsabili vigilano sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizione impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
- 3. Essi custodiscono le chiavi dell'armadio o locale destinato alla conservazione delle registrazioni nonché le parole chiave per l'utilizzo del sistema.
- 4. I responsabili del trattamento provvedono alla nomina degli incaricati del trattamento dei dati nonché autorizzati ad utilizzare gli impianti e, nel caso in cui sia indispensabile per gli scopi conseguiti, a visionare le registrazioni.

5. La designazione di eventuali incaricati esterni può essere effettuata solo se l'organismo esterno svolge prestazioni strumentali e subordinate alla scelta del titolare del trattamento.

Art. 5 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

- 1. I dati devono essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
- 2. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - a) Trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) Raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 1 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) Raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) Conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 5;
 - e) Trattati, con riferimento alle finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possano contenere dati di carattere personale;
- 3. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate.
- 4. Le telecamere di cui al precedente comma 2 avranno le caratteristiche descritte in apposita relazione delle ditte installatrici, conservate agli atti del Comune. Tali caratteristiche tecniche dovranno consentire un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto. I dati personali suscettibili di interesse verranno eventualmente trattati e registrati su un supporto magnetico, presso la sala del sistema di controllo.
- 5. La conservazione delle immagini videoregistrate deve essere limitata a un ristretto periodo di tempo successivo alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Solo in alcuni specifici casi, per peculiari esigenze tecniche, è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati, che non può comunque superare la settimana.
 - Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato – ove tecnicamente possibile – la cancellazione automatica da ogni supporto, anche mediante sovraregistrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

Art. 6 – Accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziarie o di polizia

- 1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o tutela ambientale e del patrimonio del Comune di Olgiate Comasco, l'incaricato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.
- 2. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 5, l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti idonei.
- 3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e di Autorità Giudiziaria.
- 4. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia Giudiziaria.
- 5. Nel caso in cui gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che possono essere contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Art. 7 – Informativa ai cittadini

- 1. I cittadini devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione.
- 2. L'informativa deve fornire gli elementi previsti dall'art. 13 del codice per la protezione dei dati personali anche in forma sintetica con formule chiare e senza ambiguità.
- 3. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e delle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli.
- 4. In luoghi diversi dalle aree esterne il modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi del predetto articolo 13 con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale conservazione.
- 5. Il supporto con l'informativa: deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con la telecamera; deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile; può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita o immediata comprensione, eventualmente diversificati se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

Art. 8 – Sicurezza dei dati

- 1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso gli uffici del Corpo di Polizia Locale e della Biblioteca comunale, protetti con accorgimenti idonei (inferriate, sistemi d'allarme ecc.).
- 2. Ai dati possono accedere esclusivamente il Responsabile e, ciascuno per le funzioni suddette, gli incaricati del trattamento degli stessi.

Art. 9 – Cessazione del trattamento

- 1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:
 - a) distrutti;
 - b) conservati per fini probatori o di giustizia
 - c) resi anonimi e conservati per fini di studio piani di traffico
- 2. La cessione dei dati in violazione di quanto sopra previsto o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti.

Art. 10 – Limiti alla utilizzabilità dei dati personali

1. I dati potranno essere trattati nei limiti previsti dal presente regolamento e dall'art. 11 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 11 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla Legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, nonché alla normativa vigente, sia speciale che generale.

Allegato 1. Individuazione dei punti di installazione degli impianti

I punti di installazione degli impianti sono individuati nelle seguenti zone del territorio del Comune di Olgiate Comasco:

- 1. p.zza Volta piazzale esterno Casa Comunale
- 2. p.zza Volta Casa comunale, giardino interno
- 3. via Volta lato Casa comunale
- 4. via A. M. Roncoroni lato Casa Comunale, fronte scuole
- 5. via A. M. Roncoroni lato Casa comunale, fronte palazzina Comando
- 6. via A. M. Roncoroni e piazzale Martiri di Nassijria perimetrale esterno palazzina Comando
- 7. Villa Camilla parco ingresso biblioteca comunale e perimetrale esterno della costruzione
- 8. via Fossi di Rongio, Centro di raccolta differenziata perimetrale esterno e piazzale interno
- 9. via per Lomazzo prossimità rotonda con via Milano
- 10. via Tarchini, intersezione via XXVII maggio

I sopraccitati punti di installazione saranno altresì ampliabili o modificabili in funzione delle esigenze future che si potranno manifestare sia per motivi di sicurezza, sia per variazioni morfologiche ed urbanistiche del territorio Comunale.